



MEDIO CHIAMPO SPA

**REGOLAMENTO  
PER IL SERVIZIO DI  
SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA  
POTABILE**

Approvato con Delibera del Consiglio di Bacino Valle Del  
Chiampo n. 8 del 18.12.2018

## SOMMARIO

Art. 1 -	Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 -	Definizioni	3
Art. 3 -	Uso dell'acqua potabile	4
Art. 4 -	Attivazione del servizio di erogazione	4
Art. 5 -	Rinuncia all'allacciamento	5
Art. 6 -	Contratto di somministrazione	5
Art. 7 -	Titolare del contratto	6
Art. 8 -	Durata, disdetta e volturazione del contratto	6
Art. 9 -	Criteri di fornitura	6
Art. 10 -	Derivazioni abusive	6
Art. 11 -	Erogazioni temporanee	7
Art. 12 -	Irregolarità del servizio e variazioni delle modalità di fornitura	7
Art. 13 -	Controlli	7
Art. 14 -	Garanzie di pagamento.	8
Art. 15 -	Corrispettivo del servizio idrico integrato	8
Art. 16 -	Attingimenti privati	8
Art. 17 -	Pagamenti	8
Art. 18 -	Punto di consegna, pressione e portata	9
Art. 19 -	Allacciamento e contatore	10
Art. 20 -	Posizione degli apparecchi di misura	10
Art. 21 -	Impianti interni	11
Art. 22 -	Determinazione dei consumi	11
Art. 23 -	Verifica dei contatori	11
Art. 24 -	Estensioni di rete e nuove lottizzazioni	12
Art. 25 -	Bocche antincendio private	12
Art. 26 -	Bocche antincendio poste su suolo pubblico	13
Art. 27 -	Reclami	13
Art. 28 -	Identificazione e qualifica dei dipendenti	13
Art. 29 -	Sospensione dell'erogazione dell'acqua	13
Art. 30 -	Efficacia del Regolamento	14

## TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina i rapporti per il servizio di somministrazione di acqua potabile tra gli Utenti e il Gestore del servizio idrico integrato, ai sensi del T.U. 152/2006 e successive integrazioni e della legge regionale 17/2012.
2. Esso è volto alla definizione delle condizioni di erogazione del servizio, delle procedure amministrative e tecniche per l'esecuzione di allacciamenti alla rete di distribuzione, l'attivazione e la cessazione della fornitura, nonché di ogni altro aspetto di attuazione del servizio idrico integrato, nella parte relativa all'erogazione di acqua potabile; è volto altresì alla definizione delle caratteristiche generali della fornitura, della cura e utilizzo delle apparecchiature installate al punto di consegna e delle verifiche a cura del personale autorizzato dal Gestore.
3. Il presente Regolamento si colloca nel quadro della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di servizio idrico integrato e di qualità delle acque destinate al consumo umano, che trova applicazione anche per tutti gli aspetti in esso non specificamente disciplinati.  
Il presente Regolamento integra e non sostituisce la normativa comunitaria, nazionale e regionale in tema di erogazione del servizio idrico e di rispetto della qualità dell'acqua potabile erogabile. In ogni caso la normativa di fonte superiore prevale nei confronti delle presenti norme regolamentari.
4. Il servizio viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia e degli impegni assunti nella vigente Carta dei Servizi.

### **Art. 2 - Definizioni**

1. Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:
  - a) **Acque destinate al consumo umano o potabili:** le acque trattate o non trattate, destinate ad uso alimentare, per la preparazione dei cibi e delle bevande, nonché ad altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine.
  - b) **Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo”,** la forma di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato istituita ai sensi della legge regionale 27 aprile 2012 n. 17 la quale svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con il Gestore del servizio.
  - c) **Gestore del Servizio Idrico Integrato,** di seguito denominato più semplicemente Gestore: la società *Acque del Chiampo S.p.A.*, individuata quale gestore unico incaricata dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo della erogazione del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato), nonché della gestione delle infrastrutture – reti e impianti – ad esso dedicate, nei Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino, Montecchio Maggiore, Brendola e Lonigo e la società *Medio Chiampo S.p.A.*, individuata quale gestore conforme incaricata dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo della erogazione del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato), nonché della gestione delle infrastrutture – reti e impianti – ad esso dedicate, nei Comuni di Montebello Vicentino, Gambellara e Zermeghedo.
  - d) **Rete idrica di distribuzione e/o adduzione:** la rete costituita dal complesso delle tubazioni prevalentemente interrate, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dall'impianto di captazione o accumulo, porta l'acqua nelle varie zone abitate.
  - e) **Attingimenti:** i pozzi, le sorgenti, le derivazioni, i corsi d'acqua adibiti alla produzione idrica.
  - f) **Impianti:** i serbatoi per lo stoccaggio dell'acqua, i rilanci per il sollevamento dell'acqua, le apparecchiature per la disinfezione e il trattamento di potabilizzazione in genere.
  - g) **Punto di consegna:** il punto in cui inizia l'impianto di pertinenza dell'Utente coincide con il giunto posto a valle del gruppo di misura/contatore normalmente ubicato nella nicchia o pozzetto.
  - h) **Allacciamento:** il complesso di opere e dispositivi (condotte, apparecchiature e accessori) necessari alla erogazione dell'acqua ed alla relativa contabilizzazione, compresi tra la rete idrica ed il punto di consegna dell'acqua all'utenza.
  - i) **Sdoppiamento:** la realizzazione di un nuovo punto di consegna in corrispondenza di un allacciamento già esistente in cui possono essere già presenti altri contatori.

- j) **Impianto interno:** il complesso delle tubazioni ed accessori per la distribuzione dell'acqua normalmente ubicati all'interno della proprietà dell'Utente e comunque collegate al contatore a valle del gruppo di misura o del contatore stesso se sprovvisto di organi di manovra.
- k) **Contatore:** l'apparato di misura dell'acqua ubicato presso le utenze che è di proprietà del Gestore.
- l) **Gruppo di misura:** l'insieme delle apparecchiature di proprietà del Gestore che comprende, oltre al contatore, la valvola di intercettazione a monte del contatore sigillabile, il rubinetto di arresto posta a valle del contatore che può essere manovrata dall'Utente e la valvola di non ritorno antireflusso.
- m) **Unità abitativa:** l'immobile o parte di esso adibito prevalentemente a dimora e residenza di un nucleo familiare.
- n) **Unità produttiva:** l'immobile o parte di esso adibito ad attività diverse da quelle previste dall'unità abitativa.

### **Art. 3 - Uso dell'acqua potabile**

1. La qualità dell'“acqua destinata al consumo umano” è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 31 del 2001, che recepisce la Direttiva 98/83/CE, e che si applica a tutte le acque destinate all'uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, sia in ambito domestico che nelle imprese alimentari, a prescindere dalla loro origine e tipo di fornitura.

La tipologia di uso si distingue:

- **Uso domestico:** riguarda qualsiasi utilizzo dell'acqua potabile effettuato a scopi alimentari, per la preparazione dei cibi e delle bevande, per l'igiene personale, nonché per altri usi domestici (compresi l'innaffiamento di orti e giardini e l'abbeveraggio di bestiame); esso si distingue in:
  - i. Domestico residente;
  - ii. Uso condominiale;
  - iii. Uso domestico non residente;
- **Uso diverso dal domestico (produttivo):** qualsiasi utilizzo di acqua potabile effettuato in locali adibiti ad attività a carattere industriale, artigianale, commerciale e professionale in genere per scopi diversi da quelli civili; comprende:
  - **Uso industriale;**
  - **Uso artigianale e commerciale;**
  - **Uso agricolo-zootecnico:** qualsiasi utilizzo di acqua potabile effettuato da imprese agricole e di allevamento;
  - **Uso pubblico disalimentabile e uso pubblico non disalimentabile;**
  - **Altri usi: tra cui cantiere, antincendio.**

2. L'uso domestico umano dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi.

3. Gli altri usi sono ammessi, nei limiti delle disponibilità e potenzialità degli impianti, quando la risorsa idrica è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua destinata al consumo umano. La fornitura per usi diversi è attivata per un periodo temporaneo e può essere interrotta o cessata in ogni tempo in ragione della priorità dell'uso domestico umano della risorsa idrica, senza che ciò possa costituire titolo per il risarcimento dei danni.

4. Il Gestore può disporre limitazioni d'uso dell'acqua potabile per giustificati motivi tecnici, ovvero in situazioni di carenza idrica o di emergenza sanitaria.

5. Il Gestore si impegna a garantire che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le norme vigenti.

### **Art. 4 - Attivazione del servizio di erogazione**

1. Il servizio di somministrazione di acqua potabile viene erogato nelle zone servite dalla rete idrica, previa realizzazione delle opere di allacciamento e di consegna.

2. L'attivazione del servizio può essere richiesta dal proprietario o dal conduttore a vario titolo dell'immobile del quale si chiede l'allacciamento alla rete idrica.

3. La richiesta di allacciamento alla rete idrica può essere respinta dal Gestore qualora l'immobile sia ubicato in una zona non servita ovvero quando sussistano impedimenti di natura tecnica, anche a fronte dell'impegno economico, ad attivare la fornitura.

4. Qualora non sussistano impedimenti all'accoglimento della richiesta, il Gestore comunica all'Utente il preventivo di spesa per eseguire le opere necessarie, quantificato secondo l'elenco dei prezzi approvato dal Consiglio di Bacino. Il preventivo ha una validità di tre mesi dalla sua comunicazione all'Utente, decorsi inutilmente i quali perde la propria efficacia.
5. La realizzazione delle opere di allacciamento alla rete idrica è subordinata al pagamento dell'importo preventivato di cui al precedente punto 4, entro il termine di validità del preventivo stesso.
6. Ogni unità in cui viene erogato il servizio di somministrazione di acqua potabile deve essere dotata di un contatore. Eventuali allacciamenti ad uso antincendio sprovvisti di contatore per accordi stabiliti con i precedenti Gestori, devono essere regolarizzati con l'installazione del misuratore/contatore le cui spese sono a carico dell'Utente. Le opere idrauliche e murarie necessarie all'alloggiamento del nuovo misuratore sono anch'esse a carico dell'Utente che deve provvedere nei tempi stabili con il Gestore. Nel caso di mancato adeguamento del punto di consegna da parte dell'Utente, il Gestore provvederà a sospendere l'erogazione del servizio.
7. I lavori di allacciamento alla rete idrica sono eseguiti dal Gestore, o altro soggetto da questi incaricato, fino alla posa del gruppo di misura nell'apposita nicchia/pozzetto; è a carico dell'Utente il successivo collegamento all'impianto interno e la realizzazione della nicchia per l'alloggiamento del contatore.
8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 comma 1, nei casi in cui si rendesse necessario attraversare con le condotte di allaccio, che restano comunque pubbliche, la proprietà di terzi, il richiedente dovrà acquisire le relative autorizzazioni dai proprietari dei fondi attraversati, esibendole al Gestore e acquisendo in via esclusiva ogni connessa responsabilità verso i terzi. La servitù di condotta dovrà essere costituita e trascritta nei modi di legge e dovrà garantire la possibilità per il Gestore di accedere per vigilanza, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria; il pagamento degli oneri per la costituzione e dei canoni o indennità è a carico esclusivo dell'Utente che usufruisce della condotta.
9. Nel caso di allacciamenti che comportano l'attraversano di fossi, rogge o canali gestiti dal Consorzio di bonifica o altra Autorità competente in materia, la richiesta di autorizzazione viene predisposta dal Gestore per conto dell'Utente (solo dopo l'accettazione del preventivo di spesa e relativo pagamento delle opere di allacciamento da parte dell'Utente stesso). All'Utente sarà richiesto il pagamento di un contributo per le spese di istruttoria previste nel tariffario aziendale degli oneri accessori.

#### ***Art. 5 - Rinuncia all'allacciamento***

1. Se nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinuncia all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Gestore ha comunque diritto alla refusione delle spese relative alla parte di lavoro già eseguita ed alla rimozione del materiale, nonché al pagamento delle spese di istruttoria, con possibilità di trattenere le somme già versate al momento della sottoscrizione del contratto di somministrazione, salvo il diritto al pagamento dell'importo eventualmente eccedente ed al risarcimento del danno.

#### ***Art. 6 - Contratto di somministrazione***

1. La fornitura dell'acqua potabile viene attivata solo a seguito del pagamento del corrispettivo per l'allacciamento e alla sottoscrizione del contratto di somministrazione e del versamento degli importi dovuti ai sensi del presente Regolamento (spese di allacciamento, cauzioni, ecc.).
2. Qualsiasi variazione dei dati dell'intestatario del contratto deve essere comunicato al Gestore, che provvede alla volturazione dell'utenza.
3. Nel contratto l'Utente accetta le condizioni generali di erogazione del servizio e dichiara l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Le condizioni generali di erogazione del servizio sono integrate dalla Carta del Servizio Idrico Integrato adottata dal Gestore e approvata dal Consiglio di Bacino.
4. Il contratto specifica la tipologia di utenza autorizzata nell'ambito degli usi ammessi dall'art. 3 del Regolamento.
5. E' vietato utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli definiti contrattualmente. Qualsiasi variazione delle condizioni di fruizione del servizio deve essere preventivamente comunicata al Gestore, che deve accettarla, anche richiedendo la stipula di un nuovo contratto.
6. Nel contratto possono essere specificate condizioni particolari di fornitura diverse da quelle previste dalla Carta dei Servizi e dal presente Regolamento, in relazione a particolari condizioni dell'immobile allacciato o, in caso di uso diverso produttivo, a particolari condizioni di funzionamento degli impianti.

### **Art. 7 - Titolare del contratto**

1. Il contratto di somministrazione viene stipulato con il proprietario dell'unità immobiliare a cui l'utenza si riferisce o a chi abbia titolo all'uso dell'immobile stesso.
2. Nel caso di unità abitative costituite in condominio, a insindacabile giudizio del Gestore, per ragioni connesse alla gestione del servizio, la somministrazione può avvenire attraverso un unico contatore con la stipula di un unico contratto di fornitura per il quale risponde, ai sensi di legge, l'Amministratore dello stabile. In tal caso le fasce tariffarie applicate possono essere adeguate, su esplicita richiesta dell'Amministratore, al numero di unità abitative servite. Qualora non sia prescritto l'obbligo dell'Amministratore, rispondono solidalmente i singoli proprietari.
3. Negli immobili costituiti in condominio, le somministrazioni relative a consumi ad uso comune (irrigazione, pulizia scale, ecc.) avvengono attraverso un unico contatore per il quale risponde l'amministratore in qualità di legale responsabile del condominio, come indicato al punto 2.
4. Il Gestore si riserva il diritto di realizzare, sugli allacciamenti esistenti, degli sdoppiamenti con l'aggiunta di nuovi contatori a servizio di nuove utenze, purché non venga compromessa la regolarità della fornitura.

### **Art. 8 - Durata, disdetta e volturazione del contratto**

1. Il contratto ha durata indeterminata, salvo diversa condizione prevista nel contratto stesso.
2. La facoltà di recesso va richiesta per iscritto o personalmente allo Sportello o per via telematica e la relativa istanza va presentata al Servizio Clienti del Gestore, il quale provvede al rilievo del consumo ed alla chiusura del contatore con l'apposizione dei sigilli ed all'eventuale sua rimozione.
3. In mancanza di tale disdetta, il titolare del contratto è l'unico responsabile del prelievo d'acqua e della gestione delle opere di allacciamento nei confronti del Gestore e dei terzi, e ne risponde per ogni implicazione sia di carattere amministrativo, civile che penale.
4. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, cessione dell'esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l'Utente ed i suoi eredi sono responsabili del contratto finché il subentrante non presenta la domanda di volturazione del contratto a proprio nome o non richiede stipulazione di un nuovo contratto, con le formalità descritte nel presente Regolamento.
5. La riattivazione del servizio quando un contatore è stato chiuso e sigillato può essere fatta solo ed esclusivamente dal Gestore e soltanto a seguito del perfezionamento di un nuovo contratto da parte del proprietario o del conduttore dell'immobile. In difetto di ciò il consumo dell'acqua è considerato abusivo, con tutte le conseguenze di legge.

### **Art. 9 - Criteri di fornitura**

1. Il servizio di erogazione d'acqua potabile viene fornito con continuità, salvi i casi di interruzione del servizio per caso fortuito o forza maggiore o di sospensione programmata per eseguire lavori di ampliamento, riparazione o manutenzione della rete idrica e gli altri casi previsti dall'art. 12. In nessun caso è previsto pagamento da parte del Gestore di indennità e/o di pretesi danni.
2. Il Gestore garantisce la somministrazione dell'acqua potabile; è compito dell'Utente munirsi delle necessarie attrezzature idrauliche (autoclavi, riduttori di pressione, ecc.) per poter avere la pressione adeguata per il corretto funzionamento dei propri impianti.
3. L'acqua fornita risponde ai requisiti di qualità indicati dalla legge. Nel caso si verificano situazioni di temporanea alterazione della qualità delle acque destinate al consumo umano, il Gestore ne informa le Autorità competenti ed attiva gli eventuali servizi alternativi di somministrazione d'urgenza.

### **Art. 10 - Derivazioni abusive**

1. La somministrazione deve servire ad uso esclusivo dell'Utente per ogni singola unità indicata nel contratto.
2. L'utilizzo dell'acqua fornita difforme rispetto a quanto indicato nel contratto comporta la sospensione della somministrazione senza preavviso e la risoluzione del contratto, fermo restando l'obbligo dell'Utente di versare il corrispettivo per l'acqua prelevata e fatta salva ogni conseguenza di legge.

3. È vietata la rivendita di acqua a terzi e ad altre unità abitative o produttive, anche se di proprietà dell'Utente, sotto qualsiasi forma (sub-fornitura, somministrazione, ecc.), pena la risoluzione del contratto di somministrazione, senza obbligo alcuno di preavviso.
4. È vietato derivare acqua dalla rete e dagli impianti con opere di presa anche a carattere provvisorio, senza l'autorizzazione preventiva del Gestore.
5. È vietato qualsiasi allaccio alla rete idrica sprovvisto di contatore; eventuali situazioni difformi dovranno essere rimosse o regolarizzate a spese e cura dell'Utente.
6. Il personale incaricato dal Gestore è autorizzato all'effettuazione di tutte le procedure necessarie alla rimozione e al recupero della tariffa relativa agli allacciamenti abusivi pregressi e ad accedere alla proprietà privata per effettuare tutte le verifiche necessarie al fine di constatare, anche in contraddittorio, l'abuso effettuato, se del caso chiedendo l'ausilio della Polizia Giudiziaria.
7. L'abusiva utilizzazione di acque prelevate dal pubblico acquedotto realizza illecito e ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria, oltre alle azioni per il risarcimento del danno ed il pagamento dei consumi pregressi.

#### **Art. 11 - Erogazioni temporanee**

1. Nel caso di erogazioni temporanee, di durata inferiore ad un mese, sprovviste di contatore, si applicano le prescrizioni del presente Regolamento in quanto compatibili.
2. L'attivazione della fornitura avviene dopo il versamento anticipato degli importi relativi alle spese di intervento, di eventuale allacciamento alla rete, e di un corrispettivo legato al periodo di attivazione del servizio.
3. Le tariffe previste sono definite nelle tariffe accessorie da parte del Consiglio di Bacino.

#### **Art. 12 - Irregolarità del servizio e variazioni delle modalità di fornitura**

1. Per lavori e prove programmati sugli impianti e sulla rete idrica, il Gestore, con adeguato preavviso, può sospendere il servizio, limitando l'interruzione al tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'intervento. Della sospensione del servizio viene data per quanto possibile avviso all'utenza con i mezzi consentiti (affissione manifesti, sms, comunicazioni del sito web, pubblicazioni su quotidiani locali, ecc.) nelle tempistiche previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. In caso di guasti agli impianti o rotture accidentali delle reti e comunque nelle situazioni che comportino la necessità di eseguire indifferibili e straordinari interventi di emergenza, il Gestore può sospendere l'erogazione anche senza preavviso e senza le comunicazioni di cui sopra, limitando i disagi al minor tempo possibile.
3. Le utenze che per loro natura necessitano di un'assoluta continuità di prelievo di acqua potabile devono provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva, anche per gli impianti ad uso antincendio.
4. Il Gestore è esonerato da responsabilità per eventuali interruzioni di erogazione o per diminuzione o aumento di pressione dovute a cause di forza maggiore o a caso fortuito. Il Gestore non risponde degli eventuali danni che si possono verificare agli impianti interni a seguito della sospensione, del ripristino dell'erogazione dell'acqua e di sbalzi di pressione.

#### **Art. 13 - Controlli**

1. Con la sottoscrizione del contratto di fornitura, l'Utente si impegna ad autorizzare i dipendenti o addetti inviati dal Gestore ad accedere all'interno di proprietà private per ispezionare le reti e gli impianti, ubicati prima del contatore, e collaudare e verificare gli stessi dal punto di vista igienico e tecnico.
2. Qualora si verificano alterazioni e anomalie nei valori normali di erogazione del servizio, i tecnici del Gestore, allo scopo di salvaguardare le reti, gli impianti, e le condizioni del servizio reso agli altri Utenti, hanno facoltà di verificare gli impianti, compresi eventuali attingimenti privati, e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, anche ubicati dopo il contatore, e comunque accertare che siano rispettate le condizioni previste dal presente Regolamento.
3. L'Utente riconosce la facoltà ed autorizza il personale incaricato dal Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, di accedere alla proprietà privata per effettuare le operazioni di servizio di cui ai punti 1 e 2

e altre quali: letture, controllo e sostituzione contatori, verifica e riparazione guasti, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, accertamento di alterazioni ed altre attività finalizzate al controllo del rispetto delle condizioni previste dal contratto e dal presente Regolamento.

## **TITOLO 2 – DISPOSIZIONI ECONOMICHE**

### ***Art. 14 - Garanzie di pagamento.***

1. L'Utente, all'atto della stipulazione del contratto di somministrazione, è tenuto a versare un deposito cauzionale fruttifero per le prestazioni del servizio idrico integrato il cui ammontare è stabilito così come definito dall'Autorità competente per la regolamentazione del settore.
2. Per le somministrazioni forfettarie per soggiorno viene richiesto il pagamento anticipato sulla base dell'importo del consumo presunto settimanale per le settimane di prevista permanenza.
3. In caso di insolvenza dell'Utente, il Gestore può acquisire le somme di cui ai punti precedenti fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla legge, fermo restando l'obbligo, a carico dell'Utente, di ricostituire il deposito cauzionale nella sua integrità, pena la risoluzione del contratto di somministrazione.
4. In caso di cessazione del rapporto di utenza, il Gestore restituisce il deposito cauzionale mediante accredito nell'ultima fattura emessa a conguaglio e così come previsto dall'Autorità competente per la regolamentazione del settore.

### ***Art. 15 - Corrispettivo del servizio idrico integrato***

1. La tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce il corrispettivo per la erogazione delle attività di acquedotto, fognatura e depurazione, è proposta dal Consiglio di Bacino all'Autorità competente per la regolamentazione del settore che la approva con delibera ai sensi dell'art. 154 T.U. 152/2006 e s.m.i.ed e applicata dal Gestore.
2. La tariffa è differenziata secondo il tipo di utenza.
3. La tariffa comprende generalmente anche il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione disciplinato da un distinto Regolamento.
4. Le modifiche alla tariffa deliberate nei modi di legge sono soggette alle forme di pubblicità previste per le deliberazioni del Consiglio di Bacino e alle più ampie forme di comunicazione possibili, ed applicate dal Gestore senza necessità di preventiva revisione dei contratti in corso stipulati con gli Utenti.

### ***Art. 16 - Attingimenti privati***

1. E' escluso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento l'approvvigionamento idrico autonomo mediante attingimenti privati, di spettanza dell'Ufficio Regionale del Genio Civile.
2. Il corrispettivo relativo all'acqua prelevata attraverso attingimenti privati non è riscosso dal Gestore.
3. I titolari di attingimenti privati sono comunque tenuti a denunciare annualmente al Gestore il quantitativo di acqua prelevato nell'anno solare precedente al fine della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione, secondo quanto previsto dal Regolamento di fognatura e depurazione. Tale denuncia non vale a sanare le eventuali irregolarità della posizione autorizzatoria del titolare dell'attingimento privato, connesse alla attivazione del prelievo senza il preventivo consenso dell'Autorità competente.
4. Il Gestore non è tenuto ad intervenire con forniture idriche di emergenza in caso di mancata erogazione dalle fonti private.

### ***Art. 17 - Pagamenti***

1. I corrispettivi per la somministrazione dei servizi di fornitura acqua, fognatura e depurazione devono essere pagati entro la data di scadenza indicata nella bolletta mediante le modalità previste nella Carta dei Servizi ed indicate anche in bolletta.
2. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine fissato nella bolletta, sull'importo scaduto verranno calcolati e addebitati nella successiva bolletta, gli interessi di mora, dal giorno successivo alla scadenza del

termine, calcolati al tasso BCE maggiorato, solo per le transazioni commerciali, di 8 punti nonché i costi sostenuti per il recupero del credito (DL 9/10/2002 n. 231).

3. In caso di morosità oltre il trentesimo giorno dalla scadenza della bolletta, il Gestore avvia la procedura di recupero del credito. Viene inviato un primo sollecito, un secondo tramite raccomandata a.r. o PEC con preavviso di sospensione non inferiore a 20 giorni. In caso di ripetuto mancato pagamento si procede alla sospensione della fornitura senza altra comunicazione, con addebito dei relativi oneri all'Utente inadempiente. L'Utente moroso non può pretendere alcun risarcimento del danno derivante dalla sospensione dell'erogazione.

4. Su richiesta dell'Utente sono possibili le rateizzazioni previste dalla Carta dei Servizi.

5. Per il ripristino dell'erogazione, l'Utente è tenuto a pagare le bollette scadute e le ulteriori spese per la rimessa in servizio degli impianti e per le azioni svolte dal Gestore a tutela dei propri diritti.

6. Il Gestore ha il diritto di sigillare o rimuovere il contatore in caso di gravi inadempimenti dell'Utente, tra i quali la riattivazione abusiva dell'utenza mediante apertura di rubinetti o rotture di sigilli, salva ogni azione legale al riguardo.

7. Sono dovuti a favore del Gestore, oltre alla tariffa del servizio idrico integrato, i seguenti corrispettivi accessori:

- diritto fisso annuale
- diritti fissi per apertura e chiusura del contatore;
- imposta di bollo gravante sui contratti e sulle eventuali altre certificazioni o attestazioni;
- arrotondamenti;
- interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture;
- importi per lavori richiesti dall'Utente (es. installazione o spostamento del contatore, potenziamento della presa o allacciamento).

8. Per l'esecuzione degli allacciamenti e delle altre opere da eseguirsi, a richiesta dell'Utente sulla rete idrica, il Gestore adotta l'elenco prezzi approvato dal Consiglio di Bacino.

9. Per ogni spostamento o per ogni cambiamento del diametro di una presa esistente o di un contatore, l'Utente deve accettare il preventivo di spesa. L'importo dei lavori richiesti sono determinati a preventivo sulla base dei prezzi di cui al punto precedente e devono essere pagati all'accettazione del preventivo stesso.

### **TITOLO 3 – DISPOSIZIONI TECNICHE**

#### ***Art. 18 - Punto di consegna, pressione e portata***

1. La somministrazione di acqua viene effettuata dal Gestore attraverso il punto di consegna.

2. Il punto di consegna individua il punto in cui inizia l'impianto di pertinenza dell'Utente che coincide con il giunto posto a valle del gruppo di misura/contatore normalmente ubicato nella nicchia o pozzetto. Normalmente i valori di pressione indicati dal presente Regolamento si riferiscono alla misura effettuata al punto di consegna.

3. Il Gestore assicura, in condizioni normali di esercizio e al punto di consegna, un valore minimo di pressione corrispondente a 10 metri di colonna d'acqua (1 bar); è compito dell'Utente munirsi delle necessarie attrezzature idrauliche (autoclavi, riduttori di pressione ecc.) per poter avere la pressione adeguata per il corretto funzionamento dei propri impianti. Il Gestore può variare, per proprie esigenze, le pressioni di esercizio della rete idrica, garantendo la pressione minima stabilita.

4. Qualora non sia possibile garantire, in determinate zone, i livelli di servizio previsti dal precedente articolo, i diversi limiti di esercizio effettivi sono stabiliti contrattualmente.

5. Nel caso di edifici di altezza tale per cui l'erogazione non sia compatibile con il valore minimo di pressione relativo alla zona di distribuzione interessata, l'Utente deve provvedere all'alimentazione dei piani più alti mediante impianto privato di rilancio costruito in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.

6. I lavori di allacciamento e spostamento del punto di consegna vengono eseguiti direttamente dal Gestore, ovvero attraverso ditte incaricate, di intesa con l'Utente. Si applica la previsione dell'art. 4 comma 8.

### **Art. 19 - Allacciamento e contatore**

1. Nelle zone servite dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile, il Gestore realizza l'allacciamento eseguendo i lavori di derivazione della tubazione stradale fino al punto di consegna, individuato al limite della proprietà in corrispondenza della nicchia/pozzetto per l'alloggiamento del contatore.
2. Normalmente il punto di consegna della fornitura coincide con il contatore di utenza, il cui tipo e calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia della fornitura, alla natura della somministrazione ed al consumo presunto che l'Utente è tenuto a dichiarare al momento della richiesta di allaccio.
3. Il Gestore definisce, inoltre, il percorso della tubazione dalla presa al punto di consegna.
4. Il contatore è di proprietà del Gestore che provvede alla sua manutenzione, riparazione od eventuale sostituzione, salvo quanto previsto nel comma seguente.
5. L'Utente ha l'obbligo di adottare ogni cura affinché il contatore sia preservato da manomissioni e da danneggiamenti, e per questo è tenuto a rimborsare al Gestore eventuali spese di riparazione o sostituzione in caso di danni ascrivibili a sua colpa o dolo, oltre alle spese di adeguamento del punto di consegna a causa di interventi da parte dell'Utente che impediscano l'accessibilità e la manutenzione degli organi di misura (es. modifica quote terreno, dimensioni di nicchie/pozzetti/sportelli/chiusini).
6. Durante la stagione invernale l'Utente è tenuto ad adottare adeguati accorgimenti, anche lasciando defluire una minima quantità di acqua, affinché il gelo non provochi danni alla condotta di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore. Le eventuali operazioni di disgelo, ove possibile, sono in genere eseguite dai tecnici del Gestore; possono essere eseguite dall'Utente solo se preventivamente autorizzato. In ogni caso sono a carico dell'Utente le spese per le operazioni di disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il pagamento del corrispettivo per l'acqua eventualmente dispersa.
7. Il Gestore ha facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno per esigenze tecniche, senza obbligo di motivazione.

### **Art. 20 - Posizione degli apparecchi di misura**

1. Il gruppo di misura viene collocato al limite della proprietà privata, consentendo al Gestore l'accesso diretto dal suolo pubblico, all'interno di una nicchia di dimensioni tali da permettere le operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi.
2. La posizione della nicchia deve essere concordata con i tecnici del Gestore incaricati del sopralluogo preventivo.
3. Spetta ai tecnici incaricati dal Gestore, in casi particolarmente problematici, constatare l'impossibilità di realizzare la nicchia al limite della proprietà, e quindi concordare con l'Utente l'installazione dei gruppi di misura in un pozzetto ovvero presso un vano diverso, comunque accessibile ed ispezionabile dal personale incaricato dal Gestore.
4. L'Utente può chiedere lo spostamento del contatore; l'intervento di spostamento può essere realizzato solo dal personale incaricato dal Gestore, previo sopralluogo e pagamento, da parte dell'Utente, delle relative spese, fermo restando l'obbligo dell'Utente di eseguire direttamente le necessarie opere di adeguamento e collegamento idraulico all'interno della proprietà privata, nonché di realizzare le nicchie e relative opere accessorie quali serramenti, coibentazioni ed altro.
5. L'Utente ha l'obbligo di mantenere gli alloggiamenti dei contatori accessibili e ispezionabili, sgombri e puliti, facendosi carico delle relative operazioni di manutenzione. Nel caso in cui sia il Gestore a dover farsi carico delle attività di pulizia/sgomberi per accedere al contatore, l'intervento verrà addebitato all'Utente.
6. L'Utente ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Gestore eventuali guasti e rotture del contatore e parti di esso.
7. I contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio di misura possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto di somministrazione, oltre al risarcimento di eventuali danni.
8. Qualora il gruppo di misura si trovi all'interno della proprietà privata, l'Utente deve autorizzare il Gestore all'accesso per vigilanza, manutenzioni ordinaria e straordinaria. Nel caso di rotture di allacci su area privata è obbligatoria la regolarizzazione della posizione del contatore con lo spostamento in confine tra pubblico e privato. Le spese di spostamento e di realizzazione del nuovo punto di consegna nonché i ricollegamenti sono a cura del Gestore.

9. Nei casi di rifacimento o potenziamento delle reti esistenti, i contatori posizionati all'interno della proprietà devono essere regolarizzati con lo spostamento in confine tra pubblico e privato. Le spese di spostamento e di realizzazione del nuovo punto di consegna nonché i ricollegamenti sono a cura del Gestore.

### **Art. 21 - Impianti interni**

1. Gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua collegati al contatore a valle del punto di consegna sono di proprietà dell'Utente, che deve provvedere alla loro manutenzione.
2. L'Utente deve adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua nel tratto di propria competenza.
3. Il Gestore non risponde per i danni a persone o cose cagionati dal malfunzionamento degli impianti interni di proprietà dell'Utente.
4. Il Gestore non risponde di eventuali danni agli impianti interni dovuti a variazioni di pressione.
5. È vietato collegare direttamente le tubazioni di acqua potabile con apparecchi, tubazioni ed impianti contenenti acque non potabili o derivanti da altro acquedotto o da pozzo interno o comunque acque commiste a sostanze estranee.
6. È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
7. Il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto ad impedirne lo scambio dell'acqua dell'impianto con quello dell'acquedotto.
8. Nel caso in cui per uno stesso immobile sia concessa l'erogazione mediante due o più prese, ad ognuna di esse deve corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quella delle altre prese.
9. L'impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete e non può essere utilizzato come dispersore di terra per impianti elettrici.
10. Sono vietate le installazioni di pompe o apparecchiature varie collegate in derivazione diretta dall'allaccio alla rete idrica, in grado di alterare il regime delle pressioni in rete.
11. Gli impianti di rilancio e autoclavi installati per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, tanto in caso di guasto alle relative apparecchiature, quanto in caso di abbassamenti di pressione in rete.

### **Art. 22 - Determinazione dei consumi**

1. L'erogazione dell'acqua potabile viene di norma fornita attraverso il contatore e l'unità di misura è il metro cubo (mc).
2. Per il servizio antincendio l'erogazione può essere effettuata anche direttamente attraverso idrante o bocca antincendio. Per la contabilizzazione dei consumi si rimanda alla parte dedicata alle disposizioni antincendio.
3. La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del contatore d'utenza rilevata dal personale incaricato dal Gestore, oppure può essere comunicata dall'Utente, attraverso l'autolettura. La lettura dei contatori avviene con frequenze e modalità stabilite dall'Autorità competente per la regolamentazione del settore.
4. In caso di mancata lettura per causa dell'Utente, di mancata comunicazione della lettura o di mal funzionamento del contatore, il Gestore può determinare i consumi in base ad una stima presunta.
5. Nei casi di manomissione dei contatori o del relativo sigillo, il consumo è determinato dal Gestore sulla base di accertamenti tecnici insindacabili.
6. Qualora l'impossibilità di rilevazione dei consumi si protragga per più periodi la tariffazione proseguirà con riferimento ai consumi massimi pregressi, salvo il conguaglio a seguito di avvenuta lettura.
7. In caso di occasionali ed accertate perdite accidentali sulla parte di impianti di proprietà dell'Utente si fa riferimento allo specifico Regolamento per il calcolo del consumo di acqua.

### **Art. 23 - Verifica dei contatori**

1. Qualora l'Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, può richiederne la verifica al Gestore.
2. L'accertamento avviene attraverso la rimozione e l'invio del contatore all'Ufficiale Metrico o altro Ente Certificato, il quale effettuerà le prove necessarie. Il contatore rimosso viene sostituito con uno nuovo.

3. L'Utente viene informato della data e del luogo in cui avverrà la verifica del contatore, in modo da poter presenziare di persona alla prova. Dell'operazione è redatto apposito verbale, che viene consegnato anche all'Utente.
4. L'esito di prova dell'Ufficiale Metrico è da ritenersi imparziale e insindacabile. Se la verifica dimostra un funzionamento regolare, cioè entro i limiti di tolleranza previsti nel certificato di omologazione del misuratore (vedi Mid 001 e successive modifiche) (errore del +/- 5 % da Q1 a Q2 esclusa e del +/- 2% da Q2 a Q4), le spese delle prove sono poste a carico dell'Utente. In caso contrario, il Gestore esegue il rimborso delle somme pagate in eccedenza da parte dell'Utente nell'anno solare di riferimento, determinate sulla base del consumo medio registrato nell'anno precedente o, se non disponibile questo dato, di ogni elemento utile ad individuare il presumibile consumo relativo al periodo in esame.

#### **Art. 24 - Estensioni di rete e nuove lottizzazioni**

1. Le opere di potenziamento della rete idrica per alimentare proprietà private e lottizzazioni, ivi comprese le spese per la costituzione e la trascrizione di eventuali servitù a carico di proprietà di terzi, sono realizzate a cura e spese del richiedente, in ottemperanza alle prescrizioni tecniche del Gestore.
2. Dopo il collaudo e la cessione delle opere di urbanizzazione primaria al Comune, le reti e gli impianti per la produzione e la distribuzione idrica sono affidate al Gestore attraverso apposito atto, previa comunicazione al Consiglio di Bacino.
3. Nel caso di nuove lottizzazioni, piani urbanistici e comunque opere che prevedano la realizzazione di infrastrutture acquedottistiche (reti e impianti), il progettista o il legale rappresentante della società lottizzante deve ottenere il parere tecnico preventivo del Gestore, relativamente al progetto definitivo delle reti e impianti che verranno presi in gestione.
4. Le opere previste dal progetto esecutivo relative alle infrastrutture acquedottistiche e fognarie insistenti nella lottizzazione saranno a totale carico della lottizzazione. Sono a carico del lottizzante anche le eventuali opere di estensione della rete necessarie per il collegamento dalla rete esistente alla nuova lottizzazione.
5. Il progetto, al fine di ottenere il parere favorevole, deve essere corredato da una relazione tecnica generale e da un dimensionamento idraulico delle condotte e degli impianti; devono essere consegnate al Gestore le corografie e le planimetrie, anche in formato digitale e modificabile, relative al tracciato delle condotte di distribuzione, le sezioni tipo di scavo per la posa delle condotte e dei manufatti, lo schema idraulico dei pozzetti di manovra con l'indicazione di tutti i dispositivi di regolazione e intercettazione necessari al corretto funzionamento del sistema.
6. Il progetto deve essere adeguato alle eventuali indicazioni fornite dal Gestore e deve essere realizzato in conformità alle prescrizioni contenute nel parere preventivo.
7. L'inizio dei lavori relativo alle opere di acquedotto deve essere comunicato al Gestore e tale comunicazione deve essere accompagnata dal nominativo del Direttore dei Lavori. Il cantiere di lavoro deve essere reso accessibile al personale tecnico incaricato dal Gestore, per sopralluoghi e verifiche nel corso dei lavori.
8. L'ultimazione dei lavori dovrà essere certificata dal collaudo delle opere, comprendendo anche una prova di tenuta idraulica eseguita alla presenza dei tecnici incaricati dal Gestore.
9. Prima della messa in funzione delle nuove condotte e dei relativi allacciamenti alle utenze è necessario avere esito positivo delle analisi di potabilità dell'acqua erogata dalle nuove reti.

### **TITOLO 4 – DISPOSIZIONI ANTINCENDIO**

#### **Art. 25 - Bocche antincendio private**

1. L'utilizzo dell'acqua potabile per scopi antincendio è subordinato alla sottoscrizione di un apposito contratto.
2. Per la disponibilità idrica alle bocche antincendio e l'impegno di somministrazione che il Gestore si assume è dovuto un canone annuo fisso.
3. Le prese di allacciamento devono essere complete di contatore per la rilevazione dei consumi. Le valvole, o saracinesche, poste tra la tubazione di fornitura dell'acqua e gli idranti, devono essere mantenute permanentemente in posizione di apertura.

4. Le bocche antincendio sprovviste di contatore devono essere regolarizzate con l'apposizione del contatore, la realizzazione dell'allaccio a norma e la stipula del contratto entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. In caso in cui si rilevino bocche antincendio non regolarizzate nelle modalità di cui sopra, oltre alle spese di messa a norma, sarà addebitata una penale contrattuale indicata nel tariffario. Per ragioni tecniche legate al regolare funzionamento della rete di distribuzione, il Gestore può limitare le caratteristiche della fornitura richieste dall'Utente e il richiedente dovrà realizzare a propria cura e spese opportuno sistema che garantisca il regolare funzionamento del suo impianto.
5. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche antincendio e relative condutture interne ed esterne sono a carico dell'Utente.
6. L'uso antincendio è subordinato all'uso della risorsa destinato al consumo umano definito come prioritario.
7. Nel caso di irregolarità del servizio e variazioni delle modalità di fornitura rimane valido quanto previsto dal presente Regolamento.

#### **Art. 26 - Bocche antincendio poste su suolo pubblico**

1. Le bocche antincendio (idranti a colonnina e interrati) poste in suolo pubblico sono a carico del Gestore. Di norma i consumi vengono controllati e monitorati attraverso l'installazione di un misuratore di portata.
2. L'utilizzo gratuito è consentito esclusivamente per motivi di urgenza a Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Forze dell'Ordine.
3. Tutti gli altri usi devono essere preventivamente autorizzati dal Gestore stabilendo il punto di presa da utilizzare e i relativi costi, regolarizzando il tutto con apposito contratto di fornitura, comprese le forniture idriche occasionali a cittadini sprovvisti di acquedotto; in tal caso sarà necessaria l'indicazione del nominativo del trasportatore e del relativo automezzo utilizzato.
4. L'abusiva utilizzazione di acque prelevate dalle bocche antincendio realizza illecito e ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria, oltre alle azioni per il risarcimento del danno ed il pagamento dei consumi pregressi.

### **TITOLO 5 – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 27 - Reclami**

1. I reclami devono essere presentati al Gestore ed indirizzati al Servizio Clienti.
2. I reclami sono trattati dal Gestore in conformità a quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico in vigore.

#### **Art. 28 - Identificazione e qualifica dei dipendenti**

1. Il personale incaricato dal Gestore di eseguire interventi presso gli Utenti e sulla rete idrica è munito di tessera di riconoscimento che, a richiesta, è tenuto ad esibire.
2. Il personale incaricato di mansioni operative o di ispezione, qualificato come personale incaricato di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 358 del codice penale, ha accesso alla proprietà privata in caso di controlli ovvero riparazione guasti od interventi a reti od impianti posti nel relativo suolo o sottosuolo.

#### **Art. 29 - Sospensione dell'erogazione dell'acqua**

1. Oltre ai casi già specificatamente previsti, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua, con la conseguente risoluzione del contratto, nei seguenti casi:
  - quando l'impianto interno non sia conforme alle norme tecniche vigenti e a quelle del presente Regolamento;
  - quando l'impianto ed il contatore risultino in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Gestore e l'Utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Gestore stesso;

- quando vengano manomessi i sigilli al contatore e agli impianti o comunque alterato il contatore: in tal caso l'Utente è tenuto a versare una somma calcolata sulla base dell'ipotetico consumo nel periodo intercorso dalla data dell'ultima lettura del contatore e l'accertamento della manomissione, stimato sulla base dei dati raccolti dal Gestore nei periodi di somministrazione pregressi, maggiorata del 15% a titolo di penalità contrattuale;
- quando all'Utente intestatario subentri altro Utente che non abbia eseguito la prescritta voltura;
- quando l'Utente utilizzi l'acqua per usi diversi da quello indicato nel contratto;
- in caso di derivazioni abusive, anche effettuate con apparecchi amovibili, ancorché dopo il contatore;
- in caso di insolvenza di durata superiore a trenta giorni rispetto al termine indicato nella bolletta per eseguire il pagamento della tariffa, fermo restando l'obbligo, da parte dell'Utente, di pagare il corrispettivo dovuto per la fruizione del servizio, maggiorato dell'indennità di mora, e gli ulteriori oneri.

2. In nessun caso l'Utente può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della somministrazione, salvo i casi di accertata responsabilità del Gestore.

3. La sospensione della somministrazione è sempre preceduta, nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, dalla comunicazione all'Utente, con preavviso di almeno quindici giorni.

### ***Art. 30 - Efficacia del Regolamento***

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua adozione da parte del Consiglio di Bacino.
2. Esso abroga e sostituisce la precedente regolamentazione adottata dal Gestore, anche per i contratti in corso.
3. L'adozione del presente Regolamento e le successive modifiche ed integrazioni sono comunicate agli Utenti a cura del Gestore e sono soggette alle forme di pubblicità previste dalla legge.